

**RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1712 DEL CONSIGLIO****del 23 settembre 2021****che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione <sup>(1)</sup> («raccomandazione del Consiglio»).
- (2) Da allora il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052 <sup>(2)</sup>, (UE) 2020/1144 <sup>(3)</sup>, (UE) 2020/1186 <sup>(4)</sup>, (UE) 2020/1551 <sup>(5)</sup>, (UE) 2020/2169 <sup>(6)</sup>, (UE) 2021/89 <sup>(7)</sup>, (UE) 2021/132 <sup>(8)</sup>, (UE) 2021/767 <sup>(9)</sup>, (UE) 2021/892 <sup>(10)</sup>, (UE) 2021/992 <sup>(11)</sup>, (UE) 2021/1085 <sup>(12)</sup>, (UE) 2021/1170 <sup>(13)</sup>, (UE) 2021/1346 <sup>(14)</sup> e (UE) 2021/1459 <sup>(15)</sup> che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.
- (3) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione <sup>(16)</sup> allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.
- (4) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.<sup>(5)</sup> GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.<sup>(6)</sup> GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.<sup>(7)</sup> GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU L 165I dell'11.5.2021, pag. 66.<sup>(10)</sup> GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12.<sup>(12)</sup> GU L 235 del 2.7.2021, pag. 27.<sup>(13)</sup> GU L 255 del 16.7.2021, pag. 3.<sup>(14)</sup> GU L 306 del 31.8.2021, pag. 4.<sup>(15)</sup> GU L 320 del 10.9.2021, pag. 1.<sup>(16)</sup> GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.